

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
All'Ufficio Comunicazione
All'Ufficio Stampa
Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Permessi retribuiti per documentata grave infermità di cui all'articolo 4 della legge 53/2000 – documentazione da produrre per fruire dei permessi – chiarimenti.

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla congruità della documentazione medica che il dipendente deve produrre a supporto della fruizione dei permessi retribuiti per grave infermità, previsti dall'articolo 4¹ della legge 53/2000, nel particolare caso in cui l'utilizzo sia volto all'assistenza di un figlio minore.

La norma in questione, così come integrata dal d.p.c.m. n. 278/2000 ha riconosciuto ai lavoratori la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni all'anno per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica.

All'articolo 3, comma 1, del d.p.c.m. citato è stabilito che chi fruisce dei suddetti permessi deve presentare "*idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico*" attestante la grave infermità.

Il requisito della grave infermità, indispensabile per ottenere i permessi in argomento, non concretamente individuato dalla l. n. 53/2000 e dal d.p.c.m. n. 278/2000, è pertanto rimesso alla valutazione, nei singoli casi, degli organi medici in sede di certificazione.

E' parere della scrivente che qualora ad essere sottoposto ad un intervento chirurgico o a specifici interventi terapeutici in regime di ricovero sia un minore,

¹"La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa."

data l'im maturità dello stesso, la circostanza della grave infermità sia realizzata con la semplice documentazione del ricovero fornita dal lavoratore.

Ciò anche in coerenza con il Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari adottato nel 2012 successivamente alla redazione della Carta dei diritti dei bambini in ospedale (ispirata alle norme e ai principi della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia), che prevede che nei luoghi di assistenza e cura, *“il minore ha il diritto di avere accanto a se in ogni momento una figura adulta di riferimento (un genitore o chi ne fa le veci o altra persona da questi delegata), adeguata al compito e a lui gradita, senza alcuna limitazione di tempo e di orario”*.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente